

Pubblicato il 12/08/2019

Sent. n. 1527/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2013, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Bocchinfuso, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via Buccarelli, n. 4;

contro

Comune di Cutro, non costituito in giudizio;

nei confronti

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Gigliotti, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via F. Acri, n. 37;

per l'annullamento

della determina del dirigente dell'Area IV – Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Cutro del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [omissis];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell'arretrato del giorno 19 giugno 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe il Comune di Cutro ha annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a [omissis] in data [omissis].

Ciò perché, successivamente all'emanazione del provvedimento, era emerso che gli elaborati grafici presentati ai fini della sanatoria davano una falsa rappresentazione della realtà. Infatti, a differenza di quanto indicato, il fabbricato abusivamente eretto si pone rispetto al confine ad una distanza minore a metri 5.00, in contrasto con le norme tecniche attuative del piano regolatore generale.

2. – I destinatari del provvedimento lo hanno impugnato d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandandone l'annullamento.

Il Comune di Cutro, cui il ricorso è stato debitamente notificato, non si è costituito.

Si sono invece costituiti [omissis], pure evocati in giudizio, i quali, in qualità di proprietari di immobile confinante, hanno difeso l'operato dell'amministrazione comunale.

Rigettata, con ordinanza del 22 febbraio 2013, n. 94, l'istanza di tutela cautelare, il ricorso è stato trattato e spedito in decisione all'udienza pubblica del 19 giugno 2019.

3. – Con il tre motivi di ricorso, intimamente connessi tra di loro, si deduce che il provvedimento sarebbe privo di motivazione, limitandosi a enunciare un contrasto non meglio specificato con le norme tecniche attuative del piano regolatore generale, e che non specificherebbe l'interesse pubblico che giustifica l'annullamento in autotutela del titolo in sanatoria.

Inoltre, l'annullamento sarebbe stato emanato in assenza di attività istruttoria e senza tener conto delle deduzioni presentate dai ricorrenti in fase endoprocedimentale, nel corso delle quali era stato rappresentato che il fabbricato era stato emanato molto tempo prima, quando il terreno era in regime di comunione dei beni e ancora non erano in vigore le attuali regole urbanistiche.

Il provvedimento, inoltre, non rispetterebbe i criteri di proporzionalità e di tutela dell'affidamento.

4. – Il ricorso è infondato.

4.1. – Nella comunicazione di avvio del procedimento è chiaramente affermato che il fabbricato oggetto di sanatoria non rispetta il limite di 5 m. dal confine richiesto dalle norme tecniche attuative del piano regolatore generale, come invece falsamente attestato negli elaborati grafici allegati alla domanda di sanatoria.

I ricorrenti hanno avuto modo di interloquire in fase procedimentale e non hanno negato il mancato rispetto delle distanze prescritte, sicché, essendo pacifico il dato – nemmeno poi smentito in questa sede contenziosa –, non era necessaria alcuna attività istruttoria.

Se poi è vero che il provvedimento conclusivo non esplicita in cosa la presenza del fabbricato contrasti con la disciplina urbanistica ed edilizia, nondimeno le ragioni della decisione risultano pienamente intelleggibili in base alla comunicazione di avvio del procedimento, nota ai ricorrenti.

4.2. – Quanto all'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela, deve ricordarsi (in accordo con Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1795) che allorquando una concessione edilizia in sanatoria è stata ottenuta dall'interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito all'amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l'atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente *in re ipsa*.

In effetti, si verificano casi in cui la discrezionalità della pubblica amministrazione in *subiecta materia* si azzerava, vanificando sia l'interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante ha ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l'Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà.

4.3. – Ancora, deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso in sanatoria solo a condizione che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della sua realizzazione che della presentazione della domanda (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2755).

Una volta accertato che alla data di rilascio del permesso di costruire in sanatoria l'edificio non rispettava la distanza dal confine prevista dalla normativa applicabile, non rileva quale fosse la disciplina urbanistica vigente all'epoca di realizzazione dell'immobile.

4.4. – Infine, la falsa rappresentazione della realtà perpetrata dai ricorrenti a danno dell'amministrazione non consente nemmeno di ipotizzare un legittimo affidamento meritevole di tutela (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 5 settembre 2018, n. 5391), mentre non vi è alcuna sproporzione tra l'illegittimità riscontrata (falsa rappresentazione della realtà) e reazione dell'amministrazione (annullamento ottenuto in conseguenza della falsa rappresentazione).

5. – Il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna [omissis], in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di [omissis] delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Tallaro, Presidente FF, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

Pierangelo Sorrentino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Francesco Tallaro

IL SEGRETARIO